



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 30 APRILE 2026 – ORE 10.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato in data 15 aprile 2026 su “Il Giornale” e, in pari data, sul sito *internet* di ILPRA S.p.A. (la “Società” o “ILPRA”), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, è stata convocata l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A. (la “Società”) per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 10,00, in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione della Riserva Legale ai sensi dell’art. 2430 del codice civile mediante utilizzo di Euro 518.456,00 prelevato dagli “Utili portati a nuovo”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di nomina di un amministratore, a seguito di dimissioni, ai sensi dell’articolo 36.13 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 10.1, 10.2, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 18.3, 36.1, 36.6, 36.8 e 47 e rinumerazione degli artt. successivi all’art. 15.10 (escluso) dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell’art. 27.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di modifica dell’art. 30.2 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di modifica dell’art. 36.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di modifica dell’art. 36.13 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di modifica dell’art. 41.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2442 del codice civile, per un importo di Euro 2.592.280,00, senza emissione di nuove azioni e da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dagli “Utili portati a nuovo”. Conseguente modifica dell’art. 6.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea ordinaria per approvare il bilancio di esercizio della Società e per prendere atto del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2026. La Società ha messo a disposizione degli azionisti, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società e di Borsa Italiana, nei termini di legge, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale per il bilancio di esercizio e alla Relazione sulla Gestione e della società di revisione sui predetti bilanci. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2025 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025*

DELIBERA

- A. di approvare il Bilancio di esercizio di ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile di Euro 3.250.286,00, nonché le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione;*
- B. di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della relativa documentazione accessoria;*
- C. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

*** **

Secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea ordinaria per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di esercizio di Euro 3.250.286,00.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

- di distribuire un dividendo lordo, pari a 0,12 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, che verrà effettuato in due *tranche*:
 - (i) la prima *tranche* pari a 0,06 Euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posta in pagamento a decorrere dal 20 maggio 2026, con data stacco cedola n.11 il 18 maggio 2026 (*ex date*) e *record date* il 19 maggio 2026;
 - (ii) la seconda *tranche* pari a 0,06 Euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posta in pagamento a decorrere dal 21 ottobre 2026, con data stacco cedola n. 12 il 19 ottobre 2026 (*ex date*) e *record date* il 20 ottobre 2026;

fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;

- di destinare a riserva straordinaria il residuo. L'esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria potrà essere determinato solo successivamente in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:


- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*

DELIBERA

- A. *di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2025 di ILPRA S.p.A. pari a Euro 3.250.286,00 come segue:*



ILPRA[®]
PACKAGING SOLUTIONS

- (i) *di distribuire un dividendo lordo, pari a 0,12 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, che verrà effettuato in due tranches:*
- (ii) *la prima tranche pari a 0,06 Euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posta in pagamento a decorrere dal 20 maggio 2026, con data stacco cedola n. 11 il 18 maggio 2026 (ex date) e record date il 19 maggio 2026;*
- (iii) *la seconda tranche pari a 0,06 Euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posta in pagamento a decorrere dal 21 ottobre 2026, con data stacco cedola n. 12 il 19 ottobre 2026 (ex date) e record date il 20 ottobre 2026;*

fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;

- B. *di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà;*
- C. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per accertare a tempo debito l'esatto ammontare della quota di utile da destinare a riserva straordinaria, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo;*
- D. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A.”*

*** **

Terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

- 3. **Integrazione della Riserva Legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile mediante utilizzo di Euro 518.456,00 prelevato dagli “Utili portati a nuovo”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare l'integrazione della riserva legale. Infatti, tenuto in considerazione il proposto aumento di capitale oggetto di deliberazione al punto 7 dell'ordine del giorno della odierna Assemblea in parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione vi propone di integrare la riserva legale utilizzando a tal fine gli “Utili portati a nuovo” disponibili per Euro 518.456,00 (cinquecentodiciottomilaquattrocentocinquantasei/00), così da anticipare l'effetto che il previsto aumento di capitale a titolo gratuito produrrà sul livello minimo richiesto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione precisa che la voce “*Utili portati a nuovo*”, come risultante dal bilancio della Società al 31 dicembre 2025, presenta una capienza sufficiente per l’effettuazione del prelievo proposto.

L’integrazione della Riserva legale non comporta alcuna variazione del patrimonio netto complessivo della Società, trattandosi di una mera riclassificazione contabile tra voci di patrimonio netto. In particolare, la voce “*Utili portati a nuovo*” sarà ridotta per un importo pari a Euro 518.456,00, con contestuale e corrispondente incremento della voce “*Riserva Legale*”.

Si precisa altresì che l’operazione non produce effetti sulla situazione finanziaria della Società, non comporta alcun esborso monetario e non incide economicamente.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- *preso atto che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, su base volontaria e in vista del programmato aumento del capitale sociale, procedere all’integrazione della Riserva Legale ai sensi dell’art. 2430 del Codice Civile;*
- *preso atto che gli “Utili portati a nuovo” sono capienti ai fini della proposta operazione e tenuto conto che l’importo da imputare a Riserva Legale, è attualmente esistente e liberamente utilizzabile;*

DELIBERA

- A. *di integrare la Riserva Legale della Società ai sensi dell’art. 2430 del codice civile, mediante l’utilizzo della somma di Euro 518.456,00 (cinquecentodiciottomilaquattrocentocinquantesi/00), da prelevarsi dalla voce “Utili portati a nuovo” iscritta nel patrimonio netto della Società;*
- B. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni che si dovessero rendere necessarie.”*

*** **

Quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria

- 4. **Proposta di nomina di un amministratore, a seguito di dimissioni, ai sensi dell’articolo 36.13 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**



ILPRA[®]
PACKAGING SOLUTIONS

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sulla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Klaus Mattia Vignati in data 18 dicembre 2025. Ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dell'articolo 36.13 dello Statuto sociale, non essendo residuati candidati non eletti dalla lista dalla quale era stato tratto il Consigliere dimissionario, la competenza a proporre la nomina di un nuovo Consigliere spetta al Consiglio di Amministrazione, con conseguente rimessione della relativa delibera all'Assemblea ordinaria dei Soci, che vi provvede con le maggioranze di legge e senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione propone la nomina a Consigliere dell'Ing. Gianluca Montesano il cui *curriculum vitae* è a disposizione degli azionisti sul sito della Società, unitamente alla dichiarazione con la quale lo stesso ha accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica. Si precisa che la nomina avrà durata sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026. Infine, si propone che il compenso dell'Amministratore di nuova nomina sia determinato in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:


- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*

DELIBERA

- A. *di nominare quale Amministratore della Società, con decorrenza immediate, l'Ing. Gianluca Montesano, nato a Vigevano, il 17 novembre 1975, C.F. MNT GLC 75S17 L872V, domiciliato presso la sede legale della Società per tutti gli atti relativi alla carica, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;*
- B. *di stabilire che il compenso a beneficio dell'amministratore corrisponderà a quello determinato dall'Assemblea della Società in data 29 aprile 2024;*
- C. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni che si dovessero rendere necessarie."*



*** **

Quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

- 5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria, per deliberare in merito alla autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025 per la parte non eseguita.

Vi ricordiamo in particolare che in data 29 aprile 2025 avete conferito al Consiglio di Amministrazione un'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, nei limiti e con le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato ammesse, in una o più volte, per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della relativa deliberazione. Tale delibera aveva fissato in Euro 1.500.000,00 l'importo massimo utilizzabile per le operazioni di acquisto.


Il Consiglio di Amministrazione in esecuzione dell'autorizzazione concessa, ha dato avvio, in data 10 luglio 2025, al piano di acquisto azioni proprie e, alla data della presente relazione, la Società detiene un totale di n. 218.400 azioni ordinarie (pari all'1,814% del capitale sociale) ed intende proseguire nella suddetta attività essendo ancor attuali le finalità per le quali lo stesso è stato chiesto ed autorizzato, ritenendo utile proporre direttamente alla presente assemblea la revoca anticipata, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione concessa e la deliberazione di una nuova autorizzazione.

Saranno illustrati di seguito le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione proposta.

1. *Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie*

La proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre:

- (i) le finalità contemplate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "**MAR**"), ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi derivanti dai programmi" opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo (le/i "emittente");
- (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;
- (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari e/o



ILPRA[®]
PACKAGING SOLUTIONS

per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società, al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali;

- (iv) la finalità di acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche di lungo termine, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di società controllate da Ilpra, nonché
- (v) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato (eventualmente applicabili) di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 della MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

La richiesta di autorizzazione si estende altresì alla facoltà per il Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società pro tempore ai sensi dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo un'apposita riserva di azioni proprie e, comunque, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge e dei principi contabili applicabili.

Come indicato nel progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, le riserve disponibili risultano pari ad Euro 17.417.831.

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di ILPRA ammonta ad Euro 2.407.720,00 ed è rappresentato da n. 12.038.600 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La Società detiene n. 218.400 azioni ordinarie proprie, pari all'1,814% del capitale sociale; le società controllate non possiedono azioni della Società.



Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e della normativa *pro tempore* applicabile.

3. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, in un periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

4. Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione di ciascuna operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 1.500.000,00.

Per quanto concerne la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse. In particolare in ipotesi di (i) esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di azioni da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant* serviti da azioni, dividendi in azioni etc., e (ii) piani di incentivazione azionaria, ivi inclusi anche mediante *stock grant* anche con assegnazione gratuita, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa controllate e/o della controllante potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato a disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni,



fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

5. Modalità di esecuzione delle operazioni

Per quanto riguarda le modalità di acquisto, in considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Presidente propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione stesso, e pertanto, mediante ordinarie transazioni sul mercato secondario, su base rotativa, da eseguirsi sia direttamente sia per il tramite di un intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998 s.m.i. da individuare successivamente, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile. In tal caso gli acquisti, da compiersi in ogni caso nel rispetto dei regolamenti applicabili alle società ammesse a negoziazione sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rinvenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Presidente propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ILPRA S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore all'uopo delegato dal Consiglio successivamente all'eventuale autorizzazione di codesta Assemblea.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche *stock grant* – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione e/o utilizzo, le stesse potrebbero essere poste in essere, a titolo meramente esemplificativo, mediante alienazione delle stesse sul mercato, o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale ovvero attribuzione anche a titolo gratuito nell'ambito di piani di incentivazione azionaria ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto

delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire anche ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR nonché alle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, ove e in quanto applicabili.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione e/o utilizzo di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

6. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si precisa che la presente proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, fermo restando che, qualora in futuro l'Assemblea degli azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie acquistate e detenute nel proprio portafoglio.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:


- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*
- constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

- A. di revocare, per la parte non ancora eseguita, fatti salvi gli effetti di quest'ultima in relazione agli atti compiuti e/o connessi e conseguenti, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2025, a far tempo dalla data della presente delibera;*
- B. di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella relazione illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:*
 - (i) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie che la Società potrà di volta in volta detenere in portafoglio), per il periodo di 18 mesi a far data dalla data della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie di ILPRA S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate,*



non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società pro tempore, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella relazione degli amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 1.500.000,00;

- (ii) gli acquisti potranno essere effettuati secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché in conformità alle prassi mercato ammesse, in particolare, mediante ordinarie transazioni sul mercato secondario, da eseguirsi sia direttamente sia per il tramite di un intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e b), del TUF da individuare successivamente;*
- (iii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*
- (iv) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni, dividendi in azioni etc.), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli*

ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto (iv) è accordata senza limiti temporali;

- C. *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve disponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025 e approvato dall'odierna Assemblea dei Soci, risultano pari ad Euro 17.417.831;*
- D. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto”.*

*** **

Primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

1. **Proposta di modifica degli artt. 10.1, 10.2, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 18.3, 36.1, 36.6, 36.8 e 47 e rinumerazione degli artt. successivi all'art. 15.10 (escluso) dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della Assemblea in parte straordinaria siete stati convocati per deliberare in merito alla modifica del vigente statuto sociale di ILPRA S.p.A., finalizzata a recepire il *rebranding* dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Infatti, a seguito dell'acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V. e del conseguente *rebranding* dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), il mercato AIM Italia, sul quale sono negoziati gli strumenti finanziari della Società, è stato ufficialmente ridenominato “Euronext Growth Milan”.

La figura del *Nominated Adviser*, invece, è stata ridenominata in “Euronext Growth Advisor”.

In forza di tali modifiche, risulta necessario aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni dei mercati e dei Regolamenti di Borsa Italiana presenti nel vigente testo di Statuto sociale. In particolare, saranno oggetto di modifica i riferimenti alle denominazioni dei mercati inseriti all'interno dei seguenti articoli dello Statuto sociale vigente: articoli 10.1, 10.2, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 18.3, 36.1, 36.6, 36.8 e 47.


Sempre con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della Assemblea in parte straordinaria, siete stati convocati per deliberare in merito alla modifica del vigente statuto sociale di ILPRA S.p.A., finalizzata a correggere la numerazione presente all'articolo 15. La numerazione dei paragrafi

successivi al paragrafo 15.10 risultava infatti non corretta, in quanto il paragrafo seguente risultava erroneamente indicato come paragrafo 15.4 anziché come paragrafo 15.11, con conseguente necessità di adeguamento progressivo della numerazione di tutti i paragrafi successivi.


Nella tabella che segue è illustrato il nuovo testo degli articoli 10.1, 10.2, 15, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 18.3, 36.1, 36.6, 36.8 e 47, raffrontati con il testo attualmente vigente.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 10 Trasparenza e informativa	Art. 10 Trasparenza e informativa
10.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie emesse dalla Società sul AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), è applicabile, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), la disciplina relativa alle Società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la “Disciplina sulla Trasparenza”), salvo quanto qui previsto.	10.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie emesse dalla Società sull’ Euronext Growth MilanAIM—Italia , organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“ AIM Italia EGM ”), è applicabile, ai sensi del Regolamento Emittenti EGM AIM—Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il “Regolamento Emittenti EGM AIM—Italia ”), la disciplina relativa alle Società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la “Disciplina sulla Trasparenza”), salvo quanto qui previsto.
10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.	10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull’ AIM Italia EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento EGMAIM Italia (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile), decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.	INVARIATO
10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.	INVARIATO
Art. 15 Recesso	Art. 15 Recesso

15.1 I soci hanno diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.	INVARIATO
15.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.	INVARIATO
15.3 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	INVARIATO
15.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.	INVARIATO
15.5 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.	INVARIATO
15.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.	INVARIATO
15.7 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.	INVARIATO
15.8 Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea nella quale si deve assumere la delibera che legittima il recesso.	INVARIATO
15.9 Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.	INVARIATO
15.10 Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso	INVARIATO




<p>tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.</p>	
<p>15.4 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.</p>	<p>15.411 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.</p>
<p>15.5 Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.</p>	<p>15.512 Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.</p>
<p>15.6 L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.</p>	<p>15.613 L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.</p>
<p>15.7 Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.</p>	<p>15.714 Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.</p>
<p>15.8 Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.</p>	<p>15.815 Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.</p>
<p>15.9 In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.</p>	<p>15.916 In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.</p>
<p>15.10 Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.</p>	<p>15.170 Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.</p>
<p>15.11 Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto del codice civile; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.</p>	<p>15.184 Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto del codice civile; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.</p>
<p>Art. 17 Opa Endosocietaria</p>	<p>Art. 17 Opa Endosocietaria</p>
<p>17.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su AIM Italia si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito, la "disciplina</p>	<p>17.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate sull' EGMAIM Italia si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito, la "disciplina</p>




ILPRA[®]
PACKAGING SOLUTIONS


<p>richiamata”), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia nella versione pro tempore vigente. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.</p>	<p>richiamata”), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGMAIM-Italia nella versione pro tempore vigente. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGMAIM-Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGMAIM-Italia stesso.</p>
<p>17.2 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di cui all’articolo 106, comma 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF (anche a seguito di maggiorazione del diritto di voto), ove non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata, e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni ciò comporta la sospensione del diritto di voto sulla.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>17.3 Sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.</p>	<p>17.3 Sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’inizio delle negoziazioni delle azioni sull’ EGMAIM-Italia, l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.</p>
<p>17.4 Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della clausola del presente articolo dello Statuto, ad eccezione del comma 17.5, dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia.</p>	<p>17.4 Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della clausola del presente articolo dello Statuto, ad eccezione del comma 17.5, dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel di cui al Regolamento Emittenti EGMAIM-Italia.</p>
<p>17.5 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono</p>	<p>17.5 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’ EGMAIM-Italia, si rendono</p>




<p>applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti Consob”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo per l’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all’obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>	<p>applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti Consob”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo per l’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all’obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>
<p>17.6 Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>17.7 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>ASSEMBLEE</p>	<p>ASSEMBLEE</p>




Art. 18 Competenze dell'Assemblea Ordinaria	Art. 18 Competenze dell'Assemblea Ordinaria
18.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.	INVARIATO
18.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria: a) l'approvazione del bilancio; b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	INVARIATO
18.3 Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; b) cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia; c) richiesta di revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia la richiesta di revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in	18.3 Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento EGM AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM AIM Italia ; b) cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento EGMAIM Italia ; c) richiesta di revoca dall'ammissione a quotazione sull' EGM AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGMAIM Italia . Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGMAIM Italia la richiesta di revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGMAIM Italia . Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque




<p>assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p> <p>Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.</p>	<p>delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall' EGMAIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su EGMAIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p> <p>Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.</p>
AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE
Art. 36 Nomina e sostituzione dell'organo Amministrativo	Art. 36 Nomina e sostituzione dell'organo Amministrativo
<p>36.1 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-<i>quinquies</i> del TUF. Inoltre, almeno 1 dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i").</p>	<p>36.1 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-<i>quinquies</i> del TUF. Inoltre, almeno 1 dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGMAIM, pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i").</p>




Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.	Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.
36.2 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.	INVARIATO
36.3 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.	INVARIATO
36.4 Le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.	INVARIATO
36.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.	INVARIATO
36.6 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un	36.6 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un



<p>numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente. Ciascuna lista dovrà indicare il candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>	<p>numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGMAIM, pro tempore vigente. Ciascuna lista dovrà indicare il candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>
<p>36.7 All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>b) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>In ogni caso, qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.8 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina almeno di un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente), il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato - avente i requisiti di indipendenza - non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il</p>	<p>36.8 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina almeno di un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGMAIM, pro tempore vigente), il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato - avente i requisiti di indipendenza - non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il</p>



<p>quale i candidati sono elencati. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p>	<p>quale i candidati sono elencati. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p>
<p>36.9 In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.11 In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti). Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà sempre l'assemblea con le maggioranze di legge.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.12 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il consiglio di amministrazione propone</p>	<p>INVARIATO</p>



la nomina di determinati soggetti e successivamente l'assemblea provvede alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.	
36.14 Qualora vengano meno la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.	INVARIATO
36.15 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	INVARIATO
36.16 L'elezione dei membri mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero organo amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.	INVARIATO
Art. 47 Eventuale qualificazione della Società come diffusa	Art. 47 Eventuale qualificazione della Società come diffusa
Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.	Qualora, in dipendenza dell'ammissione all' AIM Italia EGM , le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF , troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.


Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*



ILPRA[®]
PACKAGING SOLUTIONS

DELIBERA

- A. *di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 10.1, 10.2, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 18.3, 36.1, 36.6, 36.8 e 47 e la rinumerazione degli artt. successivi all'art. 15.10 (escluso) dello statuto sociale di ILPRA S.p.A., secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*
- B. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge -, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese. ”*

*** **

Secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria


2. Proposta di modifica dell'art. 27.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della Assemblea in parte straordinaria siete stati convocati per approvare la proposta di modifica dell'articolo 27.1 del vigente statuto sociale di ILPRA S.p.A. al fine di prevedere la possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF. L'inserimento di tale previsione è consentito dall'art. 135-undecies.1 del TUF introdotto dall'articolo 11 della legge n. 21/2024 (la “**Legge Capitali**”) recante interventi a sostegno della competitività dei capitali.


A fronte dell'inserimento di tale previsione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il rappresentante designato dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, salva la facoltà di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge. L'introduzione dell'articolo 135-undecies.1 del TUF da parte dall'articolo 11 della Legge Capitali ha reso, dunque, permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate per consentire l'espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

La relazione di accompagnamento al nuovo testo normativo indica espressamente che si è tenuto conto dell'esperienza operativa di epoca emergenziale che ha dimostrato, da una parte, l'efficienza dell'utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva e, dall'altra, la compatibilità dello strumento con i diritti di informazione e voto del socio di cui variano esclusivamente forme, modalità e tempi di esercizio.



Nella tabella che segue è illustrato, il nuovo testo dell'articolo 27.1 raffrontato con il testo attualmente vigente.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 27 Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare</p> <p>27.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.</p>	<p>Art. 27 Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare</p> <p>27.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. Ove consentito dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.</p> <p>Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi del precedente paragrafo, ove ciò sia previsto o comunque consentito dalle disposizioni normative e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, la partecipazione all'Assemblea del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati a partecipare alla stessa può avvenire, unicamente, in teleconferenza o videoconferenza, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il notaio, a condizione che (i) sia rispettato il metodo collegiale; (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>



ILPRA[®]
PACKAGING SOLUTIONS

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*

DELIBERA

- A. *di approvare le modifiche all'articolo 27.1 dello statuto sociale di ILPRA S.p.A., secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*
- B. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge -, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese."*

*** **

Terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria


- 3. **Proposta di modifica dell'art. 30.2 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno della Assemblea in parte straordinaria siete stati convocati per approvare la proposta di modifica dell'articolo 30.2 del vigente statuto sociale di ILPRA S.p.A. al fine di prevedere che le Assemblee ordinaria e straordinaria, ove ritenuto dal Consiglio di Amministrazione, si possano tenere anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Nella tabella che segue è illustrato, il nuovo testo dell'articolo raffrontato con il testo attualmente vigente.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 30 Procedimento assembleare	Art. 30 Procedimento assembleare
30.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio	INVARIATO



<p>convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p>	
<p>30.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>	<p>30.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di Amministrazione, in via alternativa o anche esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>Verificandosi i presupposti di cui al presente paragrafo, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.</p>

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*

DELIBERA

- A. *di approvare le modifiche all'articolo 30.2 dello statuto sociale di ILPRA S.p.A., secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella Relazione Illustrativa del Consiglio*

di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;

- B. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge -, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese.”*

*** **

Quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

- 4. Proposta di modifica dell'art. 36.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,


con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno della Assemblea in parte straordinaria siete stati convocati per approvare la proposta di modifica dell'art. 36.1 del vigente statuto sociale di ILPRA S.p.A. al fine di prevedere hanno la soglia per presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte degli azionisti, da soli o unitamente ad altri soci, sia pari al 15% di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La proposta di innalzamento della soglia al 15% del capitale sociale risulta coerente con la prassi di mercato adottata da società di analoga dimensione e capitalizzazione ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e risponde all'esigenza di garantire che la facoltà di presentare liste di candidati sia riservata ad azionisti che esprimano un livello di investimento e di impegno nella Società adeguato alla rilevanza della nomina dell'organo amministrativo. Tale soglia, pur assicurando un'efficace selezione delle candidature, resta compatibile con il diritto delle minoranze qualificate di partecipare attivamente al processo di nomina del Consiglio di Amministrazione.


Si precisa che la modifica proposta non incide sulle ulteriori disposizioni statutarie in materia di voto di lista, ivi incluse le modalità di deposito delle liste, i termini e la documentazione a corredo delle candidature, che restano invariate.

Nella tabella che segue è riportato il testo vigente dell'art. 36.1 raffrontato con il nuovo testo proposto precisando che nella colonna relativa al testo vigente è riportato il testo come risultante dalle modifiche deliberate dalla presente Assemblea Straordinaria al punto 1.


TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE
Art. 36 Nomina e sostituzione dell'organo Amministrativo	Art. 36 Nomina e sostituzione dell'organo Amministrativo
36.1 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre,	36.1 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre,




<p>almeno 1 dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i"). Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.</p>	<p>almeno 1 dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i"). Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 15%.</p>
<p>36.2 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.3 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.4 Le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.</p>	<p>INVARIATO</p>



<p>36.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.6 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, pro tempore vigente. Ciascuna lista dovrà indicare il candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.7 All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:</p> <p>c) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>d) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>In ogni caso, qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.8 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina almeno di un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, pro tempore vigente), il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato -</p>	<p>INVARIATO</p>



<p>avente i requisiti di indipendenza - non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p>	
<p>36.9 In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).</p>	INVARIATO
<p>36.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p>	INVARIATO
<p>36.11 In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti). Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà sempre l'assemblea con le maggioranze di legge.</p>	INVARIATO
<p>36.12 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.</p>	INVARIATO
<p>36.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza,</p>	[OGGETTO DI PROPOSTA DI MODIFICA DI CUI AL PUNTO 5 DELLA ODIERNA ASSEMBLEA STRAORDINARIA]



ovvero candidati con i requisiti richiesti, il consiglio di amministrazione propone la nomina di determinati soggetti e successivamente l'assemblea provvede alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.	
36.14 Qualora vengano meno la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.	INVARIATO
36.15 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	INVARIATO
36.16 L'elezione dei membri mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero organo amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.	INVARIATO

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*

DELIBERA

- A. *di approvare le modifiche all'articolo 36.1 dello statuto sociale di ILPRA S.p.A., secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*
- B. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge -, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese."*

*** **

Quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria


5. Proposta di modifica dell'art. 36.13 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,


con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno della Assemblea in parte straordinaria siete stati convocati per approvare la proposta di modifica dell'articolo 36.13 del vigente statuto sociale di ILPRA S.p.A. al fine di prevedere che nel caso in cui venga a mancare un o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, ai sensi del quale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. La modifica risponde all'esigenza di garantire la continuità operativa e la piena funzionalità del Consiglio di Amministrazione senza i tempi tecnici di convocazione assembleare.

Nella tabella che segue è riportato il testo vigente del paragrafo 36.13 raffrontato con il nuovo testo proposto. Si precisa che, con riferimento agli articoli 36.1, 36.6 e 36.8, nella colonna relativa al testo vigente è riportato il testo di tali articoli come risultante dalle modifiche deliberate dalla presente Assemblea straordinaria.


TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
AMMINISTRAZIONE	AMMINISTRAZIONE
Art. 36 Nomina e sostituzione dell'organo Amministrativo	Art. 36 Nomina e sostituzione dell'organo Amministrativo
36.1 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147- <i>quinquies</i> del TUF. Inoltre, almeno 1 dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i"). Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 15%.	INVARIATO
36.2 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.	INVARIATO




<p>La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p>	
<p>36.3 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.4 Le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.6 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, pro tempore vigente. Ciascuna lista dovrà indicare il candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono</p>	<p>INVARIATO</p>



<p>osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>	
<p>36.7 All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:</p> <p>e) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>f) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>In ogni caso, qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.8 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina almeno di un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, pro tempore vigente), il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato - avente i requisiti di indipendenza - non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.9 In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che</p>	<p>INVARIATO</p>



<p>ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).</p>	
<p>36.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.11 In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti). Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà sempre l'assemblea con le maggioranze di legge.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.12 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>36.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il consiglio di amministrazione propone la nomina di determinati soggetti e successivamente l'assemblea provvede alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.</p>	<p>36.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione, effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilitomediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il consiglio di amministrazione propone la nomina di determinati soggetti e successivamente l'assemblea provvede alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.</p>



36.14 Qualora vengano meno la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.	INVARIATO
36.15 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	INVARIATO
36.16 L'elezione dei membri mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero organo amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.	INVARIATO

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*

DELIBERA

- A. *di approvare le modifiche all'articolo 36.13 dello statuto sociale di ILPRA S.p.A., secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*
- B. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge -, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese. "*

*** **

Sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

6. Proposta di modifica dell'art. 41.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno della Assemblea in parte straordinaria siete stati convocati per approvare la proposta di modifica dell'articolo 41.1 del vigente statuto sociale di ILPRA S.p.A. al fine di chiarire che fra gli amministratori rivestiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3 del codice civile, vi rientrano gli amministratori muniti di deleghe, ivi inclusi il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori delegati.

Nella tabella che segue è illustrato, il nuovo testo dell'articolo 41.1 raffrontato con il testo attualmente vigente.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 41 Remunerazione degli Amministratori	Art. 41 Remunerazione degli Amministratori
41.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; la misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.	41.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché dell'amministratore investito della carica di Presidente e di ogni Amministratore Delegato ; la misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.
41.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.	INVARIATO
41.3 l'assemblea dei soci può anche deliberare di accantonare a favore degli amministratori, una indennità di fine rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.	INVARIATO

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;*

DELIBERA

- A. *di approvare le modifiche all'articolo 41.1 dello statuto sociale di ILPRA S.p.A., secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*
- B. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge -, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese."*

*** **

Settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

- 7. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 2.592.280,00, senza emissione di nuove azioni e da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dagli "Utili portati a nuovo". Conseguente modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati inoltre in Assemblea in parte straordinaria, per discutere e deliberare in merito alla proposta di aumento di capitale sociale a titolo gratuito, nei termini di seguito descritti e alla conseguente modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale. L'operazione sottoposta alla Vostra approvazione consiste in un aumento gratuito di capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per un importo pari a Euro 2.592.280,00 mediante imputazione a capitale di un corrispondente importo prelevato dagli "Utili portati a nuovo" come risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, oggetto di discussione e delibera di cui al precedente punto 1 dell'ordine del giorno della Assemblea in parte ordinaria.

L'aumento di capitale viene eseguito mediante incremento del valore nominale inespreso delle azioni e, pertanto, non saranno emesse nuove azioni a servizio dell'aumento di capitale stesso.

La motivazione della proposta di tale operazione risiede nell'opportunità di allineare il capitale sociale della Società a livelli più coerenti con le prassi e gli standard dimensionali del settore di appartenenza, rendendo l'ammontare del capitale nominale maggiormente rappresentativo delle dimensioni della Società e del Gruppo.


L'operazione di aumento gratuito del capitale sociale in oggetto non produrrà effetti economico patrimoniali e finanziari, né rispetto alla situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio al 31 dicembre 2025, né rispetto all'andamento economico della Società, in quanto, trattandosi di aumento di capitale gratuito, viene realizzata mediante utilizzo di "Utili portati a nuovo"; inoltre, si segnala che tale aumento di capitale gratuito non determinerà l'aumento del numero di azioni in circolazione, in quanto non è prevista l'emissione gratuita di nuove azioni.

La Società non ha emesso categorie speciali di azioni, né ha in essere prestiti obbligazionari convertibili.

L'approvazione, da parte dell'Assemblea, dell'operazione di aumento gratuito del capitale comporterà la necessità di modificare il primo comma dell'art. 6 dello Statuto sociale per la misura del capitale sottoscritto e versato.

Nella tabella che segue è illustrato, il nuovo testo dell'articolo 6.1 raffrontato con il testo attualmente vigente.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 6 Capitale – Conferimenti e Aumenti di Capitale	Art. 6 Capitale – Conferimenti e Aumenti di Capitale
6.1 Il capitale sociale è fissato in euro 2.407.720,00 (duemilioni quattrocentosettemilasettecentoventi) ed è suddiviso in numero 12.038.600 (dodicimilione trentottomilaseicento) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.	6.1 Il capitale sociale è fissato in euro 2.407.720,00 5.000.000,00 (cinquemilioni/00duemilioni quattrocentosettemilasettecentoventi) ed è suddiviso in numero 12.038.600 (dodicimilione trentottomilaseicento) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.
6.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea	INVARIATO
6.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati	INVARIATO
6.4 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.	INVARIATO
6.5 È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore	INVARIATO



ILPRA[®]
PACKAGING SOLUTIONS

legale o da una società di revisione legale.	
--	--

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *udito il parere favorevole espresso in Assemblea dal Collegio Sindacale;*
- *avuto presente che il capitale sociale è interamente sottoscritto, versato ed esistente e che non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile;*
- *preso atto che, a seguito della delibera assunta dall'Assemblea in sede ordinaria in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, la "Riserva Legale" ammonta ad un importo pari al quinto del capitale sociale sottoscritto e versato;*
- *preso atto che gli "Utili portati a nuovo" sono capienti ai fini della proposta operazione e tenuto conto che l'importo da imputare a capitale, e di cui al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dall'Assemblea in seduta ordinaria quale primo argomento posto all'ordine del giorno, è attualmente esistente e liberamente utilizzabile ai fini del proposto aumento di capitale;*
- *tenuto conto che la Società non ha emesso categorie speciali di azioni, nè ha in essere prestiti obbligazionari convertibili;*
- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione*

Delibera

- A. *di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, il capitale sociale della società per Euro 2.592.280,00 - senza emissione di nuove azioni e con incremento del valore nominale inespresso delle azioni già emesse - mediante imputazione a capitale per un importo corrispondente agli "Utili portati a nuovo" come risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che in conseguenza di quanto deliberato si riducono a Euro 304.858;*

B. *di modificare conseguentemente l'art. 6, comma 1, dello Statuto sociale, secondo la seguente formulazione:*

"6.1 Il capitale sociale è fissato in euro 5.000.000, 00(cinquemilioni/00) ed è suddiviso in numero 12.038.600 (dodicimilionitrentottomilaseicento) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso."

C. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge -, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese."*

Milano, 30 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maurizio Bertocco

